

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI

La nuova Legge sull'affido condiviso (8 febbraio 2006, n. 54)

Con l'entrata in vigore della nuova Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (la cosiddetta Legge sull'affido condiviso) si è sancito in modo definitivo, e per legge, il **principio della bigenitorialità**, ovvero il **diritto dei figli a continuare a vivere in modo equilibrato con ciascun genitore**, mantenendo rapporti efficaci con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza.

Madri e padri continuano infatti a mantenere l'esercizio diretto della potestà genitoriale che potranno esercitare o in modo **congiunto** o **disgiunto**.

Non è stata ancora chiarita la competenza del tribunale dei minori rispetto al tribunale ordinario, ma è chiaro che questa legge è il riferimento unico per tutti.

Va sottolineato come l'emanazione delle norme e il percorso legislativo che le ha precedute sono state caratterizzate da grandi dibattiti.

Da un lato la precedente normativa portava in via quasi esclusiva all'affidamento della prole alla madre (circa nel 90% dei casi, contro il 10% tra affidi condivisi o esclusivi ai padri).

Affido condiviso: il punto di vista maschile

Per molti padri, e per le associazioni che li rappresentavano, l'affidamento esclusivo alla madre comportava, di fatto, un "*potere*" delle ex mogli sia a livello economico sia, soprattutto, nella gestione dei figli, a volte utilizzati come arma di ricatto nei confronti del coniuge non affidatario.

D'altra parte, la modifica della normativa non ha risolto la questione, ribaltando a volte a favore di padri non propriamente capaci la possibilità di condizionare la vita della madre dei loro figli.

L'**affido condiviso** è comunque oggi la forma preferita di affidamento, limitando l'affido esclusivo ad un solo genitore solo ai casi in cui il comportamento dell'altro genitore nei confronti del figlio sia contrario all'interesse del minore stesso.

Solo in tal caso potrà essere limitata la frequentazione ma non la potestà di quel genitore.

Affido condiviso e affido ad un solo genitore

Non sono considerati validi motivi per l'affidamento a un solo genitore: il **conflitto tra i genitori**, se questi singolarmente non si comportano in modo contrario all'interesse del minore, la **lontananza fisica** dei due genitori, la **tenera età del minore**.

L'affido condiviso consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto cosicché **ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui**.

Al contrario del precedente affido congiunto che richiedeva sempre la completa cooperazione fra i genitori, l'affido condiviso disgiunto è applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto, poiché suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma impedendo che gli stessi entrino in conflitto su decisioni non condivise.

Affido condiviso, consulenza tecnica e competenze genitoriali

In un quadro così delineato, assume particolare importanza la **consulenza tecnica psicologica** determinata a **valutare le competenze genitoriali**.

Accade infatti con grande frequenza che giudici e presidenti di Tribunale, nell'impossibilità di dirimere situazioni difficilmente mediabili, ricorrano a consulenti di comprovata competenza, ponendo loro quesiti a volte precisi e cadenzati, ma in altri casi generici e poco mirati.

Il ruolo del **Consulente Tecnico d'Ufficio** e degli eventuali **Consulenti Tecnici di Parte** è quindi essenziale e molto delicato.

Oltre a rispondere ai quesiti, sovente si è anche chiamati ad un **ruolo di mediazione**, non sempre perseguibile facilmente.

Nel percorso di consulenza, non si deve fare esclusivo riferimento alla condizione di "salute" psichica dei genitori, ma è essenziale possedere le professionalità tecniche necessarie per **accertare la particolare competenza genitoriale delle parti in causa**.

Ciò ha creato a sta creando non pochi problemi.

Acquisire una capacità professionale legata alla valutazione delle competenze genitoriali non richiede solo la tradizionale professionalità degli psicologi chiamati a dirimere queste delicate vicende, ma anche il possesso di specifiche abilità e la capacità di utilizzare strumenti molto particolari.

In questa fase si sta aprendo un nuovo scenario di tipo professionale: i colleghi che vengono chiamati a svolgere ruoli di consulente d'ufficio o di parte devono essere in grado di fornire all'Autorità Giudiziaria (ordinaria o dei minori) e ovviamente anche ai propri clienti una capacità esemplare: proprio perché non dobbiamo dimenticare che al centro delle questioni ci sono sempre e comunque dei minori e che ogni decisione deve essere presa, come recitano le sentenze, nell'**"esclusivo interesse dei minori"** (art. 155 c.c.).

Il percorso formativo del consulente deve quindi portare all'acquisizione delle **diverse abilità necessarie** (capacità di colloquio con gli adulti, non solo i genitori, fino alle competenze del colloquio con il minore), alla conoscenza, per una corretta valutazione, dei diversi ambienti nei quali il minore dovrebbe vivere e alle modalità con le quali dare risposta coerente ai quesiti del Giudice.

Si tratta di un percorso complesso, affascinante ma al tempo stesso irto di ostacoli, soprattutto perché non sono molti i consulenti che sono in grado di utilizzare metodologie e strumenti di avanguardia.